

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizio al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via della Stazione, in occasione della manifestazione "Sagra del Redentore" in località Malcontenta - Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.41 del 12/02/2019 sono state approvate "Le Città in Festa", un elenco di iniziative che l'Amministrazione Comunale supporta operativamente;
- con la deliberazione sopra citata è prevista anche la manifestazione "Sagra del Redentore" in località Malcontenta - Venezia;
- in data 16/05/2019 presso gli Uffici comunali si è svolto apposito incontro tecnico volto a definire le modalità di svolgimento della manifestazione;

Considerato che:

- nel corso dell'incontro l'Associazione Culturale Gruppo "La Malcontenta" ha chiesto la chiusura della strada nella giornata del 23/07/2019 dalle ore 21:00 alle ore 24:00;
- in data 21/05/2019 l'Associazione Culturale Gruppo "La Malcontenta", il tecnico del Servizio Sportello Mobilità Terrestre e il Corpo di Polizia Locale hanno svolto apposito sopralluogo;
- nel corso del sopralluogo sono state prese in considerazione le deviazioni alla circolazione in occasione della manifestazione nella giornata del 23/07/2019;
- ai fini dello svolgimento della manifestazione si rende necessario sospendere temporaneamente il transito veicolare di via della Stazione, via Moranzani e via Malcontenta il giorno 23/07/2019 dalle ore 21:00 alle ore 24:00;

Riconosciuto quindi l'esigenza di garantire i più elevati livelli di sicurezza in occasione della manifestazione;

Visti:

- il verbale dell'incontro di coordinamento operativo dei Servizi inoltrato dal Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazioni Eventi prot. n. 248482 del 17/05/2019;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Direttore: dott.ssa Stefania Battaglia - Dirigente arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 63 - 30172 Mestre - Venezia tel. 041.274.6935
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1 di regolamentare la circolazione in occasione della manifestazione in località Malcontenta – Venezia, dalle ore 21:00 alle ore 24:00 il giorno 23/07/2019, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 interdire la circolazione veicolare in via della Stazione compresa tra via Lago di Misurina e via Malcontenta;
- 1.2 interdire la circolazione veicolare in via Malcontenta nel tratto compreso tra via Ceresio e via della Stazione;
- 1.3 interdire la circolazione veicolare in via Moranzani nel tratto compreso tra via della Stazione e via Jacopo del Cassero;
- 1.4 presegnalare e segnalare la strada chiusa all'intersezione con via Jacopo del Cassero con deviazione verso via dell'Elettronica;
- 1.5 presegnalare e segnalare lungo via della Stazione la strada chiusa all'intersezione con via Lago di Misurina e la deviazione verso via Lago di Garda;
- 1.6 presegnalare e segnalare lungo via Verbano la strada chiusa all'intersezione con via della Stazione e la deviazione in via Ceresio/via Malcontenta;

2 è consentito il transito dei residenti e gli aventi titolo esclusivamente secondo le prescrizioni imposte dal personale di Polizia Locale;

3 istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo nel tratto interessato dalla manifestazione;

4 è fatto obbligo garantire la circolazione dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 21:00 alle ore 24:00 il giorno 23/07/2019.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatta salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura degli organizzatori della manifestazione della necessaria segnaletica stradale.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti – Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 27 maggio 2019

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

(*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

Direttore: dott.ssa Stefania Battaglia – Dirigente arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia tel. 041.274.6935
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it